

Rapporto

numero

8468 R

data

16 giugno 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

della Commissione formazione e cultura sul messaggio 7 agosto 2024 concernente la revisione parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005

Con il messaggio n. 8468 del 7 agosto 2024, il Consiglio di Stato propone una serie di modifiche alla Legge sul sostegno alla cultura (LCult) del 2013, accompagnate dall'abrogazione della Legge sul cinema del 2005. L'obiettivo è quello di aggiornare il quadro legislativo in coerenza con le nuove priorità culturali a livello cantonale e federale, semplificare la normativa e rafforzare il ruolo della cultura come motore di coesione e innovazione per il Cantone.

1. INTRODUZIONE – POLITICHE CULTURALI IN TICINO

Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013

La Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 nasce con gli obiettivi di promuovere le condizioni quadro per un sostegno efficace alle attività culturali e di dare al Cantone strumenti più adeguati alla messa a punto di una politica culturale coerente che tenga conto del concorso di tutte le componenti, pubbliche e private. Con il testo si intendeva dare una nuova dinamica al settore culturale con particolare attenzione da parte del Cantone all'esigenza di una politica culturale coordinata sull'insieme del territorio e fra aree urbane e zone periferiche. La legge sottolineava inoltre l'importanza al sostegno e alla salvaguardia della cultura e della lingua italiana. Venivano poi promossi la produzione creativa e il ruolo dell'educazione, della formazione e della ricerca scientifica. Nelle conclusioni del messaggio n. 6804 del 28 maggio 2013, il Governo sottolineava l'importanza che la politica rifletta *“sul ruolo primario della cultura in tutti i suoi aspetti, in termini di coesione sociale, di formazione e educazione del cittadino, di crescita civile, di importanti ricadute anche sul piano economico”*¹.

Nel 2023 viene introdotto lo strumento delle Linee programmatiche cantonali. Nel Canton Ticino, le Linee programmatiche cantonali 2024-2027 delineano gli obiettivi culturali; la modifica di legge stabilisce pure un obbligo di presentazione di queste linee programmatiche a ogni legislatura, rafforzando il coordinamento e la trasparenza degli obiettivi strategici. Le Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027 delineano la visione strategica per il settore culturale del Canton Ticino, rispondendo alla necessità di una politica culturale chiara e coerente, capace di rafforzare le identità locali e promuovere la coesione sociale in un contesto multiculturale e plurilingue. Si tratta di

¹ Messaggio n. 6804 del 28 maggio 2013: *Legge sul sostegno alla cultura*, p. 18.

uno strumento che il nuovo disegno di legge sul sostegno alla cultura propone di iscrivere nella legge.

Queste Linee sono state sviluppate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) in seguito a un processo partecipativo che ha coinvolto oltre 300 operatori culturali del territorio, insieme a istituzioni come la Commissione culturale consultiva (CCC) e la Conferenza cantonale della cultura (CCCult). Questo percorso ha permesso di raccogliere esigenze, sfide e proposte, fornendo una visione d'insieme sulle priorità culturali del Cantone. Il documento espone i 10 obiettivi identificati per il quadriennio e 30 misure che ne facilitano l'ottenimento. Obiettivi per il quadriennio 2024-2027:

- I. Valorizzare il patrimonio culturale facilitando l'accesso all'offerta e assicurando la partecipazione e l'inclusione di tutte le categorie di popolazione
- II. Garantire pari opportunità e un'equa presenza di genere nei vari settori culturali e a tutti i livelli
- III. Migliorare chiarezza e trasparenza dei criteri per riconoscere i sostegni alla cultura
- IV. Semplificare le modalità di richiesta dei sostegni
- V. Incentivare e promuovere nuove leve, valorizzando al contempo l'esperienza di chi da anni opera nel settore, promuovendo la collaborazione intergenerazionale e la condivisione delle competenze
- VI. Mantenere un'equa proporzionalità geografica nella distribuzione dei sostegni sul territorio
- VII. Adottare indicatori valutabili per i finanziamenti dei singoli settori per incentivare sostenibilità sociale e ambientale, equità salariale, presenza extra cantonale
- VIII. Sostenere la creazione e la produzione nei diversi settori culturali
- IX. Intensificare la promozione della lingua e della cultura italiana a livello nazionale
- X. Coordinare la messa a disposizione di spazi con le Città e i Comuni

Le Linee programmatiche e gli obiettivi individuati impongono di allineare la legislazione culturale agli orientamenti strategici definiti per il quadriennio. Le modifiche proposte alla Legge sul sostegno alla cultura consentono di implementare concretamente gli obiettivi delle Linee programmatiche, come la valorizzazione del patrimonio culturale, l'equità di genere, la sostenibilità e il sostegno alla creazione artistica. Le nuove disposizioni mirano ad adeguare le basi legali per riconoscere finanziamenti a nuove forme di espressione culturale, incluse la mediazione culturale e la cultura popolare tradizionale, come previsto dalla misura #06. La revisione legislativa mira anche a semplificare le procedure burocratiche, favorendo l'accesso ai sostegni culturali e rispondendo all'esigenza di maggiore efficienza operativa. In sintesi, le modifiche di legge rappresentano strumenti operativi per attuare le Linee programmatiche, assicurando coerenza normativa e adattabilità alle esigenze culturali emergenti.

2. MODIFICHE ALLA LEGGE

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato mirano a rafforzare la politica culturale cantonale per valorizzare il patrimonio culturale, garantire pari opportunità, semplificare l'accesso ai fondi e promuovere l'innovazione. Inoltre, si propone di integrare il sostegno al cinema all'interno della LCult, semplificando il quadro normativo e mantenendo solo gli

articoli essenziali (produzione, diffusione e promozione audiovisiva). La proposta di modifica di legge allinea la politica culturale cantonale con quella federale e integra nuove forme di sostegno come la mediazione culturale e i progetti multidisciplinari. Infatti, è utile che le politiche culturali seguano il principio di sussidiarietà: la Confederazione definisce gli indirizzi strategici, mentre Cantoni e Comuni implementano le misure locali. Questa riforma è il risultato di un ampio processo partecipativo, avviato nell'ambito della definizione delle Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024–2027, che ha coinvolto oltre 300 persone attive nel settore culturale ticinese, enti pubblici e privati, nonché associazioni professionali.

2.1 Nuova cornice per il settore cinematografico

A seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV, 1 gennaio 2025) alcune disposizioni della Legge cantonale sul cinema risultano ormai superate. Per evitare sovrapposizioni e garantire un impianto legislativo coerente, si propone l'abrogazione della Legge sul cinema del 2005 per integrare gli articoli ancora rilevanti nella LCult, tramite l'introduzione dell'articolo 10a "Promozione della cultura cinematografica". Oltre alla protezione dei minori, la revisione della legge prevede un'estensione della promozione cinematografica alla diffusione dei prodotti audiovisivi, con l'obiettivo di sostenere le produzioni locali, favorendo la cultura cinematografica ticinese non solo nella sua produzione.

TESTO ATTUALE (Legge sul cinema del 9 novembre 2005)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Promozione della cultura cinematografica Art. 2 ¹Il Cantone promuove la cultura cinematografica.</p> <p>²In particolare esso può: a) contribuire finanziariamente alla produzione di film ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino; b) sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica; c) favorire l'educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi postscolastici; d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano film di particolare interesse o valore.</p> <p>³Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.</p>	<p>Promozione della cultura cinematografica Art. 10a ¹Il Cantone promuove la cultura cinematografica.</p> <p>²In particolare esso può: a) contribuire finanziariamente alla produzione e alla diffusione di prodotti audiovisivi ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino; b) sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica; c) favorire l'educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi post-diploma; d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore.</p> <p>²Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.</p>

<p>Promozione dell'offerta</p> <p>Art. 3 ¹Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.</p> <p>²In particolare esso può:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività;b) sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell'esercizio cinematografico nel suo insieme. <p>³I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per il cpv. 2 lett. a), a copertura dell'eventuale disavanzo;b) per il cpv. 2 lett. b), c) e d) nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.	<p>Promozione dell'offerta</p> <p>Art. 3 ¹⁻⁴Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.</p> <p>²In particolare esso può:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività;b) sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell'esercizio cinematografico nel suo insieme. <p>⁴I contributi di cui al cpv. 3 sono assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per la lettera a, a copertura dell'eventuale disavanzo;b) per le lettere b, c e d nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.
<p>Imposta sugli spettacoli cinematografici</p> <p>Art. 4 Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.</p>	<p>Imposta sugli spettacoli cinematografici</p> <p>Art. 4 ⁵Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.</p>

Un cambiamento rilevante è l'adozione del termine "prodotti audiovisivi" in sostituzione del più tradizionale "film" (art. 10a cpv. 1 lett. a e d). Questa scelta risponde alla necessità di aggiornare il linguaggio e le categorie per includere forme espressive sempre più diffuse – dal video digitale alle esperienze immersive in realtà aumentata o virtuale – pur mantenendo al centro il concetto di cultura cinematografica. Il rischio di annacquare il significato di cinema, aprendo la strada a progetti a prevalente vocazione commerciale, è scongiurato dalla chiara priorità data al sostegno di iniziative culturali. L'obiettivo è ampliare consapevolmente il campo d'azione del sostegno pubblico, restando saldamente ancorati a una visione di promozione indirizzata a progetti culturali. Inoltre, nella nuova formulazione dell'articolo, la distinzione tra produzione e diffusione è stata resa più chiara. Al capoverso 1 dell'articolo 10a, la *lettera a* consente di sostenere progetti puntuali, come singoli lungometraggi o cortometraggi di autrici e autori ticinesi.

La *lettera b*, invece, riguarda l'attività regolare e continuativa di enti pubblici o privati – come festival o associazioni – il cui scopo principale è la divulgazione dell'arte cinematografica. Estendere quest'ultima categoria anche alla produzione avrebbe significato introdurre un sostegno strutturale a organizzazioni private produttrici, indipendentemente dai progetti. La formulazione attuale evita quindi un possibile squilibrio a favore della diffusione, pur riconoscendo il valore centrale della creazione artistica.

2.2. Cultura e società (artt. 1, 2 e 3)

Art. 1 - Definizione di cultura

TESTO ATTUALE (Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 1 ¹La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.</p> <p>²La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.</p>	<p>Art. 1 ¹La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emotive che contraddistinguono l'identità di una società, di una comunità o di un gruppo sociale.</p> <p>²La cultura è espressione essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico. Essa presenta un legame con il territorio di appartenenza ed è espressione del patrimonio collettivo della comunità di riferimento.</p>

Come per l'art. 1 cpv. 1 della Legge del 16 dicembre 2013, anche il disegno di Legge proposto dal Consiglio di Stato mantiene la formulazione ispirata al concetto di cultura adottata dall'UNESCO per cui *“La cultura in senso lato può essere considerata come l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l'arte o la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze”*². L'intenzione della Legge del 2013, come indicato nel messaggio n. 6804 (*“Legge sul sostegno alla cultura”* del 28 maggio 2013), era quella di adottare una definizione che consentisse di *“esplicitare un'idea di cultura assai ampia”* alla quale si è ispirata anche la Confederazione nell'elaborazione della Legge federale sulla promozione della cultura e che viene sintetizzata anche dal Consiglio d'Europa nei seguenti termini: *“cultura è tutto ciò che permette all'individuo di confrontarsi con il proprio ambiente, con la società e con il patrimonio”*³.

² Rapporto finale della conferenza internazionale organizzata dall'UNESCO a Città del Messico, 26 luglio – 6 agosto 1982.

³ Messaggio n. 6804 del 28 maggio 2013: *Legge sul sostegno alla cultura*, p. 10.

Nel nuovo disegno di Legge si introduce nella definizione di cultura il concetto di “identità” che va relazionato al carattere dinamico e inclusivo che per sua natura contraddistingue la cultura. Il senso stesso che si è voluto dare alla Legge sul sostegno alla cultura in passato come nel nuovo disegno di Legge, si basa sul confronto con l’ambiente, con la società, con gli altri, mantenendo quindi un approccio neutrale e aperto ed evitando visioni statiche, esclusive o ideologiche della cultura stessa. La Legge sulla cultura riflette i valori costituzionali come il pluralismo, la libertà di espressione, l’uguaglianza e la laicità. Essendo la cultura un processo in continua evoluzione e trasformazione che si nutre di contaminazioni e scambi, la legge contempla anche l’innovazione artistica e culturale. Al cpv. 2 viene esplicitato il legame tra cultura, territorio e funzione educativa e sociale, segnando un passo importante nella valorizzazione della cultura come infrastruttura immateriale del vivere comunitario.

Art. 2 - Scopo della legge

TESTO ATTUALE (Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 2</p> <p>¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.</p> <p>²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all’insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.</p>	<p>Art. 2</p> <p>¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e in particolare la produzione culturale, la creazione artistica e la sua diffusione, la partecipazione e l’accessibilità culturale, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.</p> <p>²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all’insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, al cinema, a progetti multidisciplinari, alla mediazione culturale e alla cultura popolare.</p>

La revisione amplia lo scopo della legge per includere, oltre a “*tutte quelle manifestazioni che interrogano la società, la predispongono all’apertura, agevolando il confronto delle idee e incrementando il dialogo*”⁴, anche la partecipazione e l’accessibilità culturale, la mediazione culturale e i progetti multidisciplinari. Questo cambiamento mira a favorire una maggiore inclusività, riconoscendo al contempo nuove forme di espressione artistica e culturale. La modifica si ispira agli assi strategici nazionali che vedono la cultura come dimensione della sostenibilità sociale e culturale. Benché la modifica elimini il riferimento esplicito al “rapporto fra scienza e società”, il sostegno a iniziative di cultura scientifica e volte alla comprensione del rapporto fra scienza, tecnologia e società è incluso nel

⁴ *Ibidem.*

riferimento alle scienze umane, mentre le attività di ricerca scientifica in senso stretto continuano a essere regolate dalla Legge sulle scuole universitarie (LSU).

Art. 3 - Espressione e accesso alla cultura Libertà di espressione culturale e accesso alla cultura

TESTO ATTUALE (Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)	PROPOSTA COMMISSIONALE (al disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Libertà e accesso alla cultura</p> <p>Art. 3 ¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene la diversità culturale sul proprio territorio.</p> <p>²Esso promuove l'accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.</p>	<p>Espressione e accesso alla cultura</p> <p>Art. 3 ¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica, sostiene la diversità culturale sul proprio territorio e incoraggia la sostenibilità delle attività culturali.</p> <p>²Esso promuove la partecipazione culturale, stimolando l'accesso e il coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita culturale.</p> <p>³All'inizio di ogni legislatura il Dipartimento aggiorna e pubblica gli obiettivi strategici in ambito culturale all'interno di un documento programmatico.</p>	<p>Libertà di espressione culturale e accesso alla cultura</p> <p>Art. 3 ¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica, sostiene la diversità culturale sul proprio territorio e incoraggia la sostenibilità delle attività culturali.</p> <p>²Esso promuove la partecipazione culturale, stimolando l'accesso e il coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita culturale.</p> <p>³All'inizio di ogni legislatura il Dipartimento aggiorna e pubblica gli obiettivi strategici in ambito culturale all'interno di un documento programmatico.</p>

La modifica introduce i concetti di sostenibilità e di partecipazione culturale nelle attività culturali, in linea con uno degli assi strategici della politica culturale nazionale ("Cultura come dimensione della sostenibilità") e con l'obiettivo VII delle Linee programmatiche cantonali. Il gruppo di lavoro del Dialogo culturale nazionale "Ecologia nel settore culturale" ha elaborato modelli semplici e intuitivi che i Cantoni possono adottare come riferimento per sviluppare un concetto di sostenibilità sociale e ambientale nel settore culturale che la Divisione della cultura e degli studi universitari prevede di adottare, rafforzando così l'impegno verso una cultura attenta alle sfide ambientali e sociali.

Inoltre, viene introdotto un nuovo capoverso che stabilisce che all'inizio di ogni legislatura il Dipartimento competente aggiorni e pubblichi gli obiettivi strategici in ambito culturale all'interno di un documento programmatico, al fine di garantire trasparenza, continuità e una visione d'insieme chiara delle priorità culturali a livello cantonale. L'obiettivo complessivo è quello di stimolare il coinvolgimento attivo della popolazione, incentivare

pratiche culturali sostenibili e rafforzare l'accessibilità alla cultura, rispondendo in modo coerente e proattivo ai cambiamenti in atto nella società e nell'ambiente.

L'inserimento nell'articolo relativo all'obbligo di pubblicare le Linee programmatiche ha reso necessaria una revisione del titolo, poiché quello precedente non risultava più coerente con il contenuto aggiornato. Di conseguenza, il disegno di Legge propone di modificare la denominazione dell'articolo in "Espressione e accesso alla cultura". Il nuovo titolo, pur nella sua semplicità, riflette meglio l'ambito di applicazione dell'articolo e dell'intera Legge, ovvero la promozione e il sostegno delle espressioni culturali. La modifica è dunque di natura linguistica e mira a garantire una maggiore coerenza tra titolo, contenuto dell'articolo e finalità della norma.

Tuttavia, si ritiene che l'eliminazione del termine "libertà" a favore di "espressione" rischi di indebolire il riferimento alla libertà d'espressione, diritto fondamentale che lo Stato è tenuto a garantire. Secondo questa posizione, "espressione" può infatti suggerire una varietà di significati che potrebbero allontanarsi dal concetto giuridicamente definito di libertà d'espressione. A seguito di una richiesta di chiarimento, il Dipartimento ha manifestato disponibilità a considerare una formulazione alternativa che espliciti più chiaramente il riferimento alla dimensione culturale della libertà. La Commissione formazione e cultura propone quindi di adottare la seguente formulazione: "Libertà di espressione culturale e accesso alla cultura".

2.3 Rappresentanza della cultura indipendente (art. 6 cpv. 2)

TESTO ATTUALE (Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 6 ²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.</p>	<p>Art. 6 ²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni, della cultura indipendente e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.</p>

L'articolo 6 disciplina la composizione della Conferenza cantonale della cultura (CCCult); la revisione introduce un cambiamento che prevede la partecipazione anche di un rappresentante della cultura indipendente. Attualmente questo organismo riunisce rappresentanti del Cantone, dei Comuni e dei principali enti che promuovono attività culturali. La CCCult ha il compito di coordinare le politiche culturali tra le varie entità coinvolte, con l'obiettivo di definire una strategia comune e assicurare che le iniziative culturali siano coerenti con le linee guida cantonali. La Conferenza rappresenta un punto di incontro e confronto tra le autorità pubbliche e gli operatori culturali, fornendo un quadro per la collaborazione tra i diversi attori. L'inclusione della cultura indipendente rappresenta un passo importante verso una maggiore apertura e diversificazione del dialogo culturale, offrendo una visione più ampia dei bisogni culturali del territorio.

Con “cultura indipendente” si intende l’insieme delle attività condotte da professioniste e professionisti che si occupano di produzione e di diffusione di contenuti culturali originali e innovativi in modo indipendente o all’interno di organizzazioni culturali non istituzionali. Sono quindi escluse attività culturali promosse o gestite da enti pubblici o realizzate su mandato pubblico. Questa descrizione non è universale, ma riflette le principali caratteristiche di questa filiera per come si è sviluppata nel territorio della Svizzera italiana.

La partecipazione di una figura rappresentativa di questo settore costituisce un riconoscimento concreto del ruolo di questo tipo di realtà nel panorama culturale. La persona chiamata a rappresentare questo settore potrà essere individuata tra figure attive e riconosciute dalla comunità culturale attraverso un processo partecipativo e condiviso tra operatori e operatrici e l’istituzione pubblica. Questo cambiamento nasce dalla volontà, emersa durante il processo partecipativo, di valorizzare la cultura indipendente e rafforzare il coordinamento culturale su tutto il territorio cantonale.

2.4 Criteri di sostegno (artt. 10, 11 e 12)

Art. 10 - Forme di sostegno alla cultura

TESTO ATTUALE (Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 10 Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:</p> <p>a) con l’accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;</p> <p>b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati.</p> <p>c) con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l’istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;</p> <p>d) con l’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;</p> <p>e) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a</p>	<p>Art. 10 Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:</p> <p>a) con l’accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;</p> <p>b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale.</p> <p>c) con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l’istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;</p> <p>d) con l’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;</p> <p>e) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a</p>

Rapporto n. 8468 R del 16 giugno 2025

<p>partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;</p> <p>f) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;</p> <p>g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.</p>	<p>partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;</p> <p>f) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;</p> <p>g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone e a progetti culturali di valenza intercantonale, nazionale o internazionale.</p>
--	--

La revisione precisa che il sostegno è rivolto a progetti culturali accreditati dalla Commissione cantonale consuntiva (CCC) la cui rilevanza può essere locale, regionale, nazionale o internazionale. Viene inoltre chiarita la possibilità di sostenere progetti e opere di valenza strategica per la politica culturale cantonale ma anche progetti di interesse intercantonale, nazionale o internazionale. In questo contesto approfittiamo per indicare che la CCC è incaricata di fornire pareri su tutte le questioni relative al sostegno e alla promozione delle attività culturali e resta un organo centrale nella gestione delle politiche culturali cantonali. Secondo il Regolamento della Legge sul sostegno alla cultura, la CCC si suddivide in sottocommissioni specializzate per settore - arti visive, cinema e audiovisivi, musica, letteratura e pubblicazioni, arti sceniche e performative e festival, associazioni e riviste – composte da esperti e operatori e operatrici attivi nei rispettivi ambiti. Queste sottocommissioni valutano i progetti presentati nei loro settori di competenza e formulano raccomandazioni alla CCC, che resta l'organo decisionale per l'accreditamento e il finanziamento dei progetti, garantendo una valutazione basata su criteri tecnici e qualitativi adeguati a ciascun ambito.

Si segnala che l'art. 10 lett. h (nuovo e qui non contemplato), sarà oggetto di ulteriori proposte di modifica presentate nel messaggio sull'iniziativa popolare "100 giorni per la musica".

Art. 11 - Procedura di accreditamento

TESTO ATTUALE (Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 11</p> <p>¹L'accREDITamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.</p> <p>²Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.</p> <p>³L'accREDITamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di</p>	<p>Art. 11</p> <p>¹L'accREDITamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.</p> <p>²Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.</p> <p>³L'accREDITamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono favorite ai fini di tale valutazione le attività di carattere</p>

<p>carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:</p> <p>a) nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti; b) nelle quali risalta il carattere d'urgenza o di opportunità.</p>	<p>professionale che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:</p> <p>a) nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti; b) nelle quali risalta il carattere d'urgenza o di opportunità.</p>
---	---

Al cpv. 3 dell'art. 11, la revisione supera una formulazione troppo rigida che limitava il sostegno ai soli progetti professionali dotati di una struttura formale. Pur confermando che la qualità, la professionalità e la solidità organizzativa e finanziaria restano parametri centrali ai fini della valutazione, si riconosce ora anche il valore di forme progettuali più agili o innovative.

Art. 12 - Sostegno cantonale al cinema

TESTO ATTUALE (Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di Legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 12</p> <p>¹Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:</p> <p>a) del bilancio dello Stato; b) dell'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007; c) del Fondo Swisslos; d) per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).</p> <p>²Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.</p> <p>³L'aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l'operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l'attività editoriale nella Svizzera italiana.</p>	<p>Art. 12</p> <p>¹Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:</p> <p>a) del bilancio dello Stato; b) dell'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007; c) del Fondo Swisslos; d) per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).</p> <p>²Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.</p> <p>³L'aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l'operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l'attività editoriale nella Svizzera italiana.</p>

<p>⁴Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.</p> <p>⁵In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d'applicazione.</p>	<p>⁴Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.</p> <p>⁵ Abrogato.</p>
--	---

Con l'abrogazione della Legge sul cinema, il riferimento all'articolo 12 capoverso 5 viene soppresso in quanto non più pertinente.

3. OSSERVAZIONI E AUSPICI DELLA COMMISSIONE

Pur consapevoli che questi aspetti non rientrano nelle competenze dirette della Commissione parlamentare, né in quelle del Gran Consiglio, ma spettano al Consiglio di Stato e alla CCC, la Commissione formazione e cultura ritiene opportuno esprimere in questa sede alcuni auspici in relazione alle procedure di richiesta di sostegno.

I criteri di accreditamento che determinano l'ammissibilità formale delle richieste sono attualmente esplicitati all'art. 9 del Regolamento di applicazione della Legge sul sostegno alla cultura. Durante il processo di accreditamento le domande vengono poi valutate dalla CCC, che applica i criteri stabiliti nel proprio regolamento interno. A questo proposito, la Commissione formazione e cultura auspica che i parametri adottati dalla CCC - basati sulla Legge e sul relativo Regolamento - siano resi pubblici in modo trasparente e facilmente accessibili a chi intende presentare domanda. Si propone, ad esempio, la pubblicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento delle commissioni e i criteri di accreditamento e attribuzione dei fondi, evidenziando principi e priorità che orientano l'allocazione delle risorse. Questo permetterebbe ai richiedenti di comprendere meglio gli elementi considerati rilevanti ai fini della valutazione, favorendo sia una maggiore consapevolezza e crescita da parte degli operatori culturali, sia un dialogo aperto e costruttivo tra istituzioni e settore culturale.

Si propone inoltre che la CCC, o le sue sottocommissioni, attivino un confronto strutturato con le associazioni professionali di categoria. Queste, grazie alla loro esperienza diretta sul campo, possono offrire un contributo concreto nell'orientare le politiche di sostegno pubblico. Anche se forme di dialogo con le associazioni esistono già, si rileva l'assenza di modalità formalizzate. Per questo, si auspica l'introduzione di momenti di consultazione periodici - ad esempio su base annuale - con rappresentanti delle associazioni, per raccogliere osservazioni sullo stato dei settori culturali e allineare con maggiore efficacia l'azione pubblica ai bisogni reali. Una cornice chiara per queste interazioni rappresenterebbe un passo importante verso una *governance* più partecipativa e un dialogo stabile e costruttivo tra istituzioni e mondo culturale.

4. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Il messaggio del Consiglio di Stato sulla modifica di legge qui proposta indica che non sarà richiesto lo stanziamento di nessun credito aggiuntivo. Come esplicitato nell'introduzione delle Linee programmatiche di politica culturale, il sostegno finanziario alle attività culturali in Ticino proviene oggi, eccezion fatta per le attività gestite direttamente dallo Stato, esclusivamente dal Fondo Cinema, da Swisslos e dall'Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana.

Tuttavia, si osserva che attraverso i nuovi articoli di legge si amplierà il bacino di potenziali enti finanziabili. La Commissione formazione e cultura sottolinea che per poter garantire i nuovi finanziamenti senza precludere il sostegno ai settori o ambiti attualmente sostenuti, sarà necessaria un'attenta valutazione di come verranno allocate le risorse anche in vista di possibili ulteriori spese, in particolare a carico del Fondo Swisslos.

È importante notare che, a differenza di altri cantoni dove i fondi delle lotterie integrano i contributi statali, in Ticino il sostegno alla produzione culturale indipendente è affidato quasi esclusivamente al Fondo Swisslos. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra le associazioni culturali, che temono che l'attribuzione al Fondo Swisslos di spese precedentemente coperte da altri conti possa ridurre le risorse disponibili per il settore culturale. Inoltre, la dipendenza da un fondo legato ai proventi del gioco d'azzardo solleva questioni di sostenibilità a lungo termine. Pertanto, la Commissione ritiene fondamentale monitorare attentamente l'evoluzione delle risorse del Fondo Swisslos e valutare la possibilità di diversificare le fonti di finanziamento per garantire un sostegno stabile e adeguato al settore culturale ticinese.

5. CONCLUSIONI

L'analisi complessiva della proposta di revisione della Legge sul sostegno alla cultura evidenzia una chiara volontà di adeguare il quadro normativo alle nuove sfide culturali e sociali del Cantone. Sostenere la proposta di modifica è una scelta coerente con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori culturali, rendendo le politiche pubbliche più sostenibili, efficaci e inclusive.

La Commissione formazione e cultura invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare le modifiche alla Legge sul sostegno alla cultura proposte dal Consiglio di Stato con il proprio messaggio, con la modifica della denominazione dell'articolo 3 della Legge, così come proposta dalla Commissione formazione e cultura. Conseguentemente, si chiede al Plenum di accogliere il disegno di Legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione formazione e cultura:

Tessa Prati e Diana Tenconi, relatrici
Ay - Caccia - Canetta - Ermotti-Lepori - Ghisla -
Giudici (con riserva) - Guerra - Ortelli M. -
Ortelli P. - Piezzi - Sanvido - Speciali -
Tricarico - Valsangiacomo - Zanetti

Rapporto n. 8468 R del 16 giugno 2025

Disegno di

Legge
sul sostegno alla cultura
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8468 del 7 agosto 2024;
visto il rapporto della Commissione formazione e cultura n. 8468 R del 16 giugno 2025,

decreta:

I

La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 è modificata come segue:

Abbreviazione del titolo
LCult

Definizione

Art. 1

¹La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emotive che contraddistinguono l'identità di una società, di una comunità o di un gruppo sociale.

²La cultura è espressione essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico. Essa presenta un legame con il territorio di appartenenza ed è espressione del patrimonio collettivo della comunità di riferimento.

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e in particolare la produzione culturale, la creazione artistica e la sua diffusione, la partecipazione e l'accessibilità culturale, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.

²*Sostituire «alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società» con «al cinema, a progetti multidisciplinari, alla mediazione culturale e alla cultura popolare».*

Libertà di espressione culturale e accesso alla cultura

Art. 3

¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica, sostiene la diversità culturale sul proprio territorio e incoraggia la sostenibilità delle attività culturali.

²Esso promuove la partecipazione culturale, stimolando l'accesso e il coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita culturale.

³All'inizio di ogni legislatura il Dipartimento aggiorna e pubblica gli obiettivi strategici in ambito culturale all'interno di un documento programmatico.

Art. 6 cpv. 2

²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni, della cultura indipendente e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.

Art. 10 lett. b, g

Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

(...)

b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale.

(...)

g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone e a progetti culturali di valenza intercantonale, nazionale o internazionale.

Promozione della cultura cinematografica

Art. 10a

¹Il Cantone promuove la cultura cinematografica. In particolare può:

a) contribuire finanziariamente alla produzione e alla diffusione di prodotti audiovisivi ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;

b) sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica;

c) favorire l'educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi post-diploma;

d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore.

²Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.

³Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione. In particolare può:

a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività;

b) sussidiare gli interventi di miglioira e di ristrutturazione;

c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;

d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell'esercizio cinematografico nel suo insieme.

⁴I contributi di cui al capoverso 3 sono assegnati:

a) per la lettera a, a copertura dell'eventuale disavanzo;

b) per le lettere b, c, d, nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.

⁵Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.

Art. 11 cpv. 3

³L'accreditamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono favorite ai fini di tale valutazione le attività di carattere professionale che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

Art. 12 cpv. 5
abrogato

II Abrogazione di atti normativi

La legge sul cinema del 9 novembre 2005 è abrogata.

III

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.